



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N°

(R.G. N.)

CRON. N.

REF.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona dell'avv. Emilia Palma, ha pronunziato la

segueente sentenza, riservata all'udienza del , nella causa

TRA

() elettivamente domiciliato in Napoli alla via

Croce Rossa in Arenella n. 4 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Piscitelli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto introduttivo.

attore

e

Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliata in
alla via presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende in
virtù di mandato a margine alla comparsa di costituzione e risposta in sostituzione

convenuto

Conclusioni: come in atti

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Preliminarmente nel merito dall'istruttoria espletata risulta sussistente la legittimazione passiva in capo al convenuto comune di Marano di Napoli. Infatti risulta che l'evento dannoso si è verificato al corso Europa nei pressi del civico n. 84 nel tratto di pertinenza del comune di Marano di Napoli. Di tal che risulta evidente che il convenuto Comune di Marano di Napoli, deve ritenersi responsabile, in quanto ente gestore, della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale ove si è verificato il sinistro.

Nel merito la responsabilità della parte convenuta in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa può ritenersi provata. La versione dei fatti prospettata dall'istante secondo cui in data

, l'auto Dacia Sandero tg

di proprietà dell'istante, che era regolarmente



parcheggiata ai margini della carreggiata al corso Europa nei pressi del civico n. 84., è stata colpita dalla caduta di un palo della segnaletica pubblica è stata integralmente confermata dal teste escusso, oltre che confermata dalle risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Marano di Napoli intervenuti sul luogo del sinistro. Il teste ha riferito che il palo della segnaletica si abbatteva sul cofano e sul lunotto posteriore del veicolo dell'istante provocando i danni di cui è causa.

Alla luce della suddetta ricostruzione del sinistro appare dunque, evidente l'esclusiva responsabilità del convenuto, quale ente proprietario della strada, tenuto, quindi, alla manutenzione, riparazione e vigilanza di detta strada, nella produzione del sinistro in oggetto.

Invero l'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorveglierla, controllarla, modificare le condizioni di fruibilità, rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente, e ciò anche come nel caso *de quo* previo interventi di personale specializzato per la manutenzione e controllo della stabilità di tutti i sostegni degli impianti della segnaletica stradale esistenti di proprietà comunale e quant'altro possa ritenersi necessario per evitare possibili inconvenienti agli utenti così eliminando ogni situazione di oggettivo pericolo (in tal senso Cass. 10/01/2017 n.260, Cass. 13712/2016 n.25488, Cass. 23/10/2014 n. 22528, Cass. 28/07/2014 n. 17039).

Invero alla luce del recente orientamento della giurisprudenza ormai dominante, gli enti proprietari o concessionari delle strade aperte al pubblico transito, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. In definitiva l'ente proprietario o concessionario di una strada, una volta accertato il fatto dannoso a causa di una anomalia della stessa, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla, per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione di tutti gli impianti di proprietà comunale, dipendente da un evento atmosferico di notevole entità

o pure da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, come tali idonei ad interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso (così Cass. 03.02.15 n. 1898; Cass. 13.01.2015 n. 287; Cass. 29.01.2013 n. 2094).

La caduta di un palo della segnaletica pubblica comporta intrinsecamente la prova (ove indimostrata una causa efficiente esterna, come nella specie) di prolungata mancata vigilanza e, quindi, *"la presunzione di responsabilità del proprietario e custode ex art. 2051"* (Corte d'Appello di Bari, 21.09.2010, n. 901)

Invero si deve evidenziare che la situazione inusuale ed imprevedibile determinata dalla presenza di impianti di segnaletica pubblica appartenenti all'arredo urbano in cattivo stato manutentivo in quel tratto di strada, inducono il Giudicante a ritenere che l'evento dannoso per cui è causa non è ascrivibile ad una disattenzione dell'attore bensì all'oggettiva responsabilità dell'ente che, omettendo la ordinaria manutenzione e controllo della sede stradale, ha reso il pericolo non prevedibile ed inevitabile.

Pertanto, alla luce delle suseinte considerazioni, la responsabilità dell'evento dannoso deve essere ascritta al convenuto ente comunale che deve ritenersi responsabile del verificarsi dell'evento dannoso in quanto non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire e prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danni a terzi.

Tali considerazioni inducono il Giudicante a ritenere l'evento dannoso ascrivibile all'esclusiva responsabilità del convenuto che è responsabile dei danni causati dalle cose su cui ha la diretta disponibilità e su cui ha il dovere di svolgere un'adeguata manutenzione e vigilanza.

Per quanto concerne i danni al veicolo il c.t.u. ha sostanzialmente evidenziato che dalle misurazioni delle quote altimetriche e sulla base dei rilievi fotografici, i danni appaiono coerenti con la riferita dinamica del sinistro. Ciò posto correttamente il c.t.u. dopo aver determinato il valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed ha quantificato il danno subito dal



veicolo attoreo e determinato la somma occorrente per la sua riparazione in euro 4153,08 al netto delle imposte di legge. Pertanto in considerazione del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro e considerato che la spesa occorrente per la riparazione del veicolo non è risultata antieconomica come evidenziato dal c.t.u., in mancanza di prova rigorosa dell'esborso effettuato atteso pure il notevole lasso di tempo trascorso, si ritiene di liquidare in via equitativa la somma di Euro 4500,00. Tale somma deve intendersi già rivalutata all'attualità e comprensiva del danno da ritardato conseguimento delle somme dovute.

Sulla somma finale così determinata decorreranno, ovviamente, gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto soccombente e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede :



- a) dichiara il comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t. esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa,
- b) condanna il comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore di della complessiva somma di Euro 4500,00 a titolo di risarcimento dei
danni riportati al veicolo per le causali specificate in parte motiva ed oltre interessi legali dalla
data di pubblicazione della sentenza ;
- c) condanna, altresì, il comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro per spese vive,
Euro per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al
procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;

d) pone le spese di c.t.u. per la somma complessiva di euro 350,00, come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico del comune di Marano di Napoli

Marano di Napoli

Il Giudice di Pace

avv. Emilia Palma



avv. Pier Luigi Piscitelli - Piazza Vittorio de Francia 2 - 80131 Napoli - © 2019. All Rights Reserved.

avv. Pier Luigi Piscitelli - Piazza Vincenzo de Franchis 32 Napoli - © 2019. All Rights Reserved.